

Giorgio Santacroce

SALUTO

Porgo a voi tutti un saluto cordiale, e direi anche fortemente interessato, perché è inevitabile per noi magistrati della Corte di cassazione sentirsi coinvolti nei lavori di questo Congresso; ed essere in particolare interessati al tema di questa seduta inaugurale, che invita a fare una riflessione sul ruolo e la posizione della Corte Suprema e dei suoi poteri così come la Costituzione li ha delineati e sui problemi interni del suo funzionamento. Il titolo di questa seduta ha il pregio di cogliere con immediatezza il valore della funzione primaria esercitata dalla Cassazione, che è quella "nomofilattica", e che si esplica attraverso l'enunciazione di principi di diritto proprio nella risoluzione dei "contrastati di giurisprudenza" compiuta dalle Sezioni Unite, sia nel campo del diritto sostanziale che in quello del diritto processuale.

Risolvendo i contrastati - che, quando non sono frequenti e consuevoli, costituiscono un fattore positivo di dialettica e sviluppo della giurisprudenza - si riescono a fissare orientamenti più solidi e persuasivi di quelli che s'intendono superare, in modo da considerarli durevolmente nel futuro. Per ottenere questo risultato è indispensabile, come non ho mancato di far rilevare nel mio discorso inaugurale, che la speciale funzione nomofilattica delle Sezioni Unite si alimenti il più possibile, oltre che dell'ausilio indispensabile della dottrina più accreditata, dei contributi che l'intera Corte, in ogni sua articolazione, è in condizione di offrire, perché di essa le Sezioni Unite sono espressione e debbono quindi poterne ascoltare le voci e rappresentare la sintesi.

A questo scopo, e per evitare che l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite sia, per così dire, calato dall'alto, o venga così concepito, nel corso dell'anno 2013 si è cercato di sviluppare ulteriormente la prassi degli incontri di studio preparatori alle decisioni di maggiore importanza: incontri organizzati dalla formazione decentrata (talora anche con l'apporto di università rese disponibili) che hanno dato ai componenti del collegio giudicante delle Sezioni Unite la possibilità di

fruire degli spunti offerti dagli studiosi della materia, da altri colleghi della stessa Corte e, nei casi in cui le questioni da trattare lo hanno suggerito, anche da magistrati esterni alla Corte e provenienti da plessi giurisdizionali diversi. Così è stato fatto in preparazione dell'attesa decisione delle Sezioni Unite a proposito dei limiti dei poteri di valutazione riconosciuti dalla riformata legge fallimentare al tribunale nelle procedure di concordato preventivo. Per poter mettere la Corte in condizione di recepire istanze che meglio di ogni altro i giudici di merito (e, in particolare, quelli addetti alle sezioni fallimentari) sono in grado di avvertire e rappresentare, è stata espressamente e fruttuosamente sollecitata la loro partecipazione all'incontro, per il tramite degli uffici di formazione decentrata dei singoli distretti. I risultati positivi conseguiti incoraggiano a tener viva questa prassi e a incrementarla anche per l'avvenire. In quest'ottica merita sicuramente un plauso la varietà di temi proposti in questo Congresso, dove si spazia dai diritti sostanziali a quelli processuali, nelle loro espressioni nazionali ed europee, attraverso relazioni, presentazione di testi giuridici e tavole rotonde. C'è molta carne al fuoco senza dubbio, ma mi sembra che sia stata opportunamente calibrata, così da offrire un tavolo ricco e variegato di profili, in grado di favorire un dialogo proficuo tra le varie discipline ed esplorare nuovi orizzonti metodologici e di contenuto.

È poi motivo di compiacimento veder esteso questo convegno non solo alla Corte di cassazione, ma anche ad altre magistrature, a conferma dell'utilità di confrontarsi con assetti giudiziari diversi, specie laddove le Sezioni Unite Civili sono chiamate a svolgere la delicata funzione di "giudice della giurisdizione": tema che, specie riguardo alla definizione del riparto tra plessi giurisdizionali, costituisce tuttora uno dei punti critici dell'ordinamento, foriero sovente di incertezze destinate a riflettersi sulle aspettative di giustizia delle parti, alle quali non riesce sempre agevole individuare con certezza il giudice a cui ricorrere, o - ciò che è lo stesso - il giudice al quale sottrarsi.

Per finire voglio esprimere un ringraziamento sentito a coloro che hanno collaborato attivamente alla riuscita di questa importante iniziativa, e, in particolare, al professor Guido Alpa e agli avvocati Mariani Marini, Antonio De Giorni e Stefano Borsacchi.